DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2218 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona

[notificata con il numero C(2020) 9556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ([1]), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva.

(2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ([2]) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per gli animali e i prodotti di origine animale figuranti nell'elenco di cui all'allegato della stessa decisione.

(3) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2011/163/UE affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE.

(5) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

([1]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

([2]) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:

1) tra le voci relative alle Isole Fær Øer e al Ghana sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GG	Guernsey	X						X					

* A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

2) tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man	X	X	X			X	X					X»;

3) tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	X						X».					